

N° PAP-03271-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 26/08/2026 al 10/09/2026

L'incaricato della pubblicazione
DOMENICO MANGIONE



Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

Ordinanza Dirigenziale N°: 335/2026 del 26/08/2026

P.O.: GIANFRANCO TESONE

OGGETTO: ORDINANZA CESSAZIONE ATTIVITA' REG. PART. N. 60 DEL 26.08.2026

ORDINANZA CESSAZIONE ATTIVITA' REG. PART. N. 60 DEL 26.08.2026

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE, come risultante dall'istruttoria compiuta dal funzionario amministrativo responsabile del procedimento e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge:

● con verbale di accertamento n. 48/PC/2026 del 31.07.2026 di cui alla nota della Polizia Municipale n. 714/PC/2026 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 0113770 del 20.08.2026, redatto dagli operatori del Corpo della Polizia Municipale di Giugliano in Campania (Na) ed emesso nei confronti del sig. ***** , nato a ***** il ***** ed ivi residente in Via ***** , in qualità di trasgressore per l'esercizio dell'attività insalubre di carrozziere, esercitata nei locali ubicati alla via ***** , in Giugliano in Campania (Na), in violazione alla statuizione normativa di cui all'art. 217 del R.D. 1265/34, in quanto svolta in assenza di Comunicazione ai sensi art. 19 L. 241/90;

CONSIDERATO che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 17- ter comma 3, del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 Giugno 1931, n° 773.

RITENUTO di poter omettere la comunicazione di avviso avvio procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 e s.m.i., in quanto il quadro normativo di riferimento non presenta margini di incertezza apprezzabili, né il contenuto del provvedimento potrebbe essere diverso da quello adottato.

VISTI

- l'art. 17- ter comma 3 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, r.d. 18 giugno 1931, n. 773;
- l'art. 217 del R.D. 1265/34;
- l'art. 19 L. 241/90;
- l'art. 107 d.lgs 267/2000;

RITENUTO dover procedere in merito a quanto sopra,

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, al sig. ***** , in premessa meglio generalizzato, di cessare **ad horas** l'attività insalubre di **carrozziere** esercitata nei locali ubicati alla via ***** in Giugliano in Campania (NA), per mancanza di titolo abilitativo valido ed efficace per l'esercizio dell'attività, in violazione al disposto normativo di cui all'art. 217 del R.D. 1265/34.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia ed i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Si avverte che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale amministrativo regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971.n.1034;

-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

DISPONE

di notificare il presente atto al sig. ***** presso la sede dell'attività nonché residenza personale in Giugliano in Campania (Na) alla via *****.

DISPONE ALTRESI'

la notifica al Comando di Polizia Municipale - Polizia Giudiziaria (protocollo.pm@pec.comune.giugliano.na.it), alla Stazione Carabinieri (tna21887@pec.carabinieri.it), al Commissariato della Polizia di Stato (dipps151.5500@pecps.poliziadistato.it), alla Guardia di Finanza (na1760000p@pec.gdf.it), all'ASL NA2 Nord (dipartimentoprevenzione@pec.aslnapoli2nord.it), all'UOD Attività artigianali, commerciali e distributive della Regione Campania (uod.500202@pec.regione.campania.it), per quanto di rispettiva competenza.

La presente ordinanza perderà automaticamente efficacia nel caso di valida presentazione di nuova pratica Suap e in assenza di comunicazioni ostative sulla stessa, presentata per conto dello stesso soggetto sanzionato, negli stessi locali e per la medesima attività sanzionata.

Il Delegato Funzione Dirigenziale
Art. 17, comma 1 e 1-bis D.Lgs 165/2001
Nota prot. n. 111774/2026

Dr. Gianfranco Tesone